

Allegato B

PROVINCIA DI TRENTO
COMUN GENERAL DE FASCIA
Atti privati xx/2023
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'
RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUN GENERAL DE FASCIA

ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge provinciale n. 13 del 2007

TRA

- il Comun General de Fascia, di seguito indicato come CGF, con sede in Strada di Prè de gejia, 2- 38036 San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN) C.F. e Partita IVA 02143860225, rappresentato dal Sig. ato/a _____, il _____ in qualità di;

E

- *****, nato a ***** il *****, C.F. ***** , il quale sottoscrive il presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Operatore Economico ***** di seguito indicato come Soggetto gestore.

Premesso che:

- l'art. 22, comma 3 lett. b) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), prevede che gli enti locali eroghino gli interventi socio assistenziali di propria competenza anche mediante "l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo dei buoni di servizio". Il successivo art. 23, comma 1,

prevede che nel caso di affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 22 i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario siano regolati da convenzione; -----

- l'art. 9 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", di seguito Regolamento di esecuzione, contiene un elenco di requisiti minimi e di qualità ulteriori che gli operatori economici devono possedere per ottenere l'accreditamento per aggregazioni funzionali previsto dal citato art. 20 della L.P. 13/2007 quale titolo necessario per ottenere l'affidamento di servizi socio assistenziali; -----

- con deliberazione della Giunta provinciale del 7 Febbraio 2020, n 173 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, contenente, tra l'altro, gli standard minimi di dettaglio per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione del citato art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento di esecuzione, e vengono individuati i seguenti interventi:-----

- 4.1 Abitare accompagnato per persone con disabilità;-----

- 4.2 Comunità di accoglienza per persone con disabilità;-----

- 4.4 Comunità integrata; -----

- 4.10 Percorsi per l'inclusione;-----

- il punto 3 dell'allegato D "Linee guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite la corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati" (di seguito Linee Guida) della deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020 prevede che ciascun ente affidante

sezioni tra i soggetti accreditati a livello provinciale, quelli disponibili a svolgere sul proprio ambito territoriale un determinato servizio previsto nel Catalogo, tramite buoni di servizio, creando un elenco aperto di soggetti accreditati tra cui l'utente beneficiario può scegliere. -----

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 911 di data 28/5/2021 avente ad oggetto “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017” definisce i “corrispettivi per la fruizione dei servizi di livello locale rientranti nelle macroaree dei livelli essenziali erogati da soggetti accreditati transitoriamente, fino a nuovo affidamento”; -----

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 347 di data 11/3/2022 avente ad oggetto “*Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10, comma 1, lett. b), n. 5) e commi 3, 4 e 5. Disciplina delle modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale per stralci e relativa durata. Individuazione degli indirizzi Generali per le politiche tariffarie e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi: approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali"*

definisce gli indirizzi e i vincoli Generali per le politiche tariffarie, volti a promuovere l'uniformità delle tariffe” nonché i vincoli relativi alla “determinazione dei corrispettivi per i servizi erogati dai soggetti accreditati”, di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), n. 5) della l.p. 13/2007;

- con nota dell’Unità di missione semplice disabilità ed integrazione socio-sanitaria, ns. prot. n. 5490 di data 18/11/2022 avente ad oggetto “*chiarimenti in merito agli affidamenti dei servizi residenziali e semiresidenziali dell’Area*

persone con disabilità", la Provincia propone l'attivazione da parte di ciascuna Comunità/territorio di procedure di "Accreditamento aperto per interventi residenziali/semiresidenziali dell'Area persone con disabilità, applicando la tariffazione prevista dal Programma sociale vigente per il periodo massimo di un anno", in attesa dell'integrazione del quarto Stralcio di programma sociale provinciale (deliberazione G.P. n. 347 dell'11 marzo 2022) per gli ambiti residenziale e semiresidenziale relativi all'Area Persone con disabilità. La nota specifica anche che "*L'opzione proposta implica quindi l'ultravigenza delle rette di cui alla deliberazione della G.P. 911/2021 aumentate degli incrementi previsti dalla deliberazione della G.P. 1950/2020*", rendendo possibile continuare ad applicare alle singole organizzazioni le medesime rette. La nota specifica anche che "*Per gli utenti che optassero per i servizi offerti da organizzazioni non presenti nelle citate deliberazioni e che si iscriveranno all'elenco, a parità di tipologia di servizio offerto saranno applicate le corrispondenti rette più basse attualmente previste in tali atti.*"

Con la Deliberazione del Conseil de Procura n. _____ di data _____ è stata indetta l'apertura dei termini di iscrizione agli elenchi aperti di soggetti prestatori accreditati per la realizzazione degli interventi in oggetto nell'ambito territoriale del Comun General de Fascia; -----

- il Soggetto prestatore risulta validamente iscritto nel/i seguente/i elenco/i:

xx

____ a decorrere dal _____

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, -----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il CGF e il soggetto prestatore in relazione alla gestione tramite buoni di servizio nella modalità tariffaria, dei seguenti interventi: -----

- xxxxxxxx; -----

2. La gestione degli interventi sopra menzionati deve avvenire nel rispetto dei criteri di svolgimento previsti nell'Avviso – Allegato A) - ed in conformità ai criteri Generali di svolgimento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali individuati dal Catalogo per le aggregazioni funzionali, corrispondenti all'elenco di iscrizione.-----

Art. 2 - Destinatari e finalità del servizio

1. Per i destinatari, le finalità ed il luogo di svolgimento dei servizi si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 2 dell'Avviso -----

Art. 3 - Modalità di scelta del soggetto prestatore

1. L'accesso da parte dell'utente agli interventi indicati nell'art. 2 avviene su invio del Servizio sociale territoriale a seguito di un processo di valutazione che vede la partecipazione della famiglia, ove possibile dell'utente e della rete di soggetti formali ed informali coinvolti. -----

2. La durata dell'intervento viene definita in base ai bisogni individuati e rivalutata periodicamente. -----

3. La scelta del soggetto prestatore del servizio, individuato all'interno degli elenchi aperti, viene effettuata dall'utente (o persona che ne cura gli interessi) attraverso l'intermediazione professionale dell'assistente sociale titolare della presa in carico, sulla base del miglior interesse per l'utente e delle relative esigenze (es: la continuità educativa del servizio, l'esigenza di prossimità, la

presenza di altri famigliari che utilizzano lo stesso intervento, le peculiarità e le competenze o specializzazioni professionali del soggetto prestatore che lo rendono particolarmente adatto rispetto al bisogno specifico dell'utente, le disponibilità in quel dato momento del soggetto prestatore ecc.), nonché in base al principio di rotazione dei soggetti prestatori iscritti negli elenchi. Il principio della continuità assistenziale è prioritario nel caso in cui l'utente, al momento della formazione dell'elenco, sia già in carico presso uno dei soggetti prestatori iscritti.-----

4. La sottoscrizione della convenzione non assicura al soggetto prestatore alcun volume prestabilito di prestazioni. La corresponsione del buono di servizio in modalità tariffaria avviene infatti solamente in caso di individuazione in qualità di soggetto erogatore dei servizi, così come sopra descritto.-----

Art. 4 – Rendicontazione del servizio erogato e modalità di pagamento

1. Il soggetto prestatore, entro il 10 del mese successivo a quello di erogazione dei servizi, deve inviare all'indirizzo mail del servizio sociale: sociale@cgf.tn.it un prospetto riepilogativo delle giornate di presenza e assenza per utente beneficiario.-----

2. Il pagamento della fattura relativa agli interventi realizzati dal/i soggetto prestatore/i avviene attraverso corresponsione mensile di buono di servizio nella forma tariffaria, intesa, ai sensi delle Linee Guida quale attribuzione indiretta di un sostegno economico agli utenti, “in quanto è l'ente pubblico a surrogarsi nei loro confronti nel pagamento dello stesso”. -----

3. La fattura emessa dal Soggetto prestatore verrà saldata nel termine dei 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.-----

Art. - 5 Tariffe

1. Il buono di servizio in forma tariffaria viene riconosciuto al soggetto prestatore secondo le modalità definite nell'art. 10 dell'Avviso. -----

Art. 6 - Disciplina delle assenze dell'utenza

1. La disciplina delle assenze è quella prevista nelle deliberazioni della Giunta provinciale nr. 911/2021, e nr. 1950/2020. -----

Art. 7 - Monitoraggio e modalità di svolgimento degli interventi

1. I Piani Individualizzati elaborati dall'equipe educativa, condivisi con il servizio sociale territoriale del Comun General de Fascia, sono oggetto di monitoraggio. A tal fine, il soggetto prestatore predisponde relazioni periodiche di verifica. -----

Art. 8 - Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al termine di efficacia degli elenchi aperti di soggetti prestatori accreditati per la gestione degli interventi in oggetto istituiti nell'ambito del Comun General de Fascia ossia il 31/12/2023.-----

Art. 9 - Compiti del gestore accreditato

Il Soggetto gestore con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara:

- a) di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti richiamati in premessa, che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;-----
- b) di impegnarsi a mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;---
- c) di impegnarsi inoltre ad osservare, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, i "criteri Generali minimi di svolgimento dei servizi" indicati all'art. 9 del Regolamento di esecuzione; -----

- d) di accettare di svolgere i servizi/interventi indicati nell'atto di istituzione dell'elenco; -----
- e) di impegnarsi a rispettare quanto previsto nell'Allegato B del Catalogo con riferimento all'individuazione delle figure professionali; -----
- f) di assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socioassistenziali poste in essere dai propri operatori; -----
- g) di impegnarsi a introdurre sistemi di valutazione dei servizi affidati, anche al fine di facilitare le valutazioni da parte dei Nuclei di cui all'art. 25 della L.P. 13/2007; -----
- h) di impegnarsi ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'art. 15, lett. c) della L.P. 13/2007; -----
- i) di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali; -----
- l) di impegnarsi a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche. -----

Art. 10 - Personale

1. Il soggetto prestatore si impegna ad applicare al proprio personale il trattamento economico previsto dal CCNL COOPERATIVE SOCIALI ed integrativo provinciale. -----

Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative di categoria. Si impegna altresì a garantire il rispetto dei relativi oneri previdenziali e assistenziali.-----

2. Il soggetto prestatore garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento degli interventi.-

3. Il soggetto prestatore si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione e aggiornamento. -----

Art. 11 - Coperture assicurative

1. Il soggetto prestatore solleva il Comun General de Fascia da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione degli interventi in oggetto. -----

2. Il soggetto prestatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammarchi.-----

A tale scopo si dà atto che il soggetto prestatore ha provveduto al deposito, presso il Comun General de Fascia copia della/e polizza/e assicurativa/e a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio.-----

3. È obbligo del soggetto prestatore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione degli interventi oggetto della presente convenzione tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..-----

4. Il soggetto prestatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento degli interventi oggetto della presente convenzione. -----

Articolo 12 - Strutture

1. Il soggetto prestatore dovrà dichiarare di disporre, in quanto proprietario, usufruttuario, locatario, o in virtù di altro valido titolo giuridico, di una o più strutture sul territorio provinciale idonee allo svolgimento delle attività,

assicurando in particolare la dotazione di spazi, arredi e attrezzature adeguati per garantire il comfort degli ambienti ed evitare il sovraffollamento. -----

2. Le strutture devono essere collocate in contesti accessibili e collegate a una rete di servizi e opportunità di inclusione per i beneficiari.-----

3. Il soggetto prestatore assicura l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione degli incendi, di sicurezza degli impianti.-----

Articolo 13 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale del CGF, la cui violazione costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. -----

Art. 14 - Cause di risoluzione, recesso, nullità

1. Il CGF di propria iniziativa può risolvere la presente convenzione in caso di:

- a) gravi violazioni degli obblighi in essa previsti; -----
- b) decadenza dall'accreditamento provinciale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di esecuzione;-----
- c) perdita dei requisiti generali e specifici previsti nell'Avviso pubblicato dal CGF ai fini dell'iscrizione negli elenchi aperti;-----
- d) mancato rispetto delle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento del CGF, scaricabili dal sito istituzionale dell'ente. -----

2. La risoluzione contrattuale sarà sempre preceduta da formale contestazione di inadempimento – inviata via mail - allo scopo di consentire al soggetto prestatore l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione: in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse fossero respinte dal CGF con nota scritta e motivata, la convenzione si ritiene risolta.
3. La risoluzione comporta anche la cancellazione del/gli elenco/chi istituiti dal CGF. Il soggetto prestatore ha inoltre facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni, per mezzo di formale comunicazione al CGF. -----
4. La violazione della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 comporta la nullità della presente convenzione ed il divieto per il soggetto prestatore, di "contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". -----

Art. 15 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati. -----
2. Nel caso in cui intervengano modifiche della L.P. 13/2007, del Regolamento di esecuzione, del Catalogo, dei criteri per la determinazione delle tariffe e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente convenzione, la stessa si deve ritenere automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta. -----

3. In tali casi, l'ente pubblico affidante informa il soggetto gestore dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra. -----

4. Il soggetto gestore ha facoltà, entro 30 giorni dalla suddetta informazione, di recedere dalla convenzione per mezzo di formale comunicazione al CGF. --

Art. 16 - Definizione delle controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione della convenzione, purché abbiano la loro fonte nella Legge e non risolvibili in via amichevole, sarà competente il Foro di Trento.-----

Art. 17 - Elezione di domicilio

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dalla convenzione verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale del soggetto prestatore ovvero presso il domicilio (PEC), avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii).-----

Art. 18 - Accordo di contitolarità

1. Il soggetto prestatore e il Comun General de Fascia, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente Convenzione. -----

2. Il soggetto prestatore e il Comun General de Fascia sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, come contitolari del trattamento. Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con separato atto di contitolarità.-----

Art. 19 – Tracciabilità

- 1.Il Soggetto gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, come modificata con D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17.12.2010, n. 217. -----
2. Ai fini della citata disciplina in materia di tracciabilità, il CGF comunica il codice CIG da utilizzare per le transazioni finanziarie relative ai servizi oggetto della convenzione.-----

Art. 20 - Codice di comportamento

1. Il soggetto gestore, con riferimento alle prestazioni connesse alla gestione degli interventi, s'impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente del CGF, approvato con deliberazione del Conseil de Procura n. 17/2016 del 15/02/2016. Il soggetto gestore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del personale dipendente del CGF e s'impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna. La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente del CGF può costituire causa di risoluzione della convenzione. Il CGF, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta al soggetto gestore, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, il CGF procede alla risoluzione della convenzione e alla revoca delle obbligazioni da essa derivanti, fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

Art. 21 - Spese

1. La presente convenzione è stipulata in forma di scrittura privata. -----
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico del soggetto prestatore. La convenzione rientra nel campo di applicazione dell'imposta di bollo, salvo specifica esenzione prevista nell'ambito dell'art. 27 bis della tabella allegato B) al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.

Art. 22 - Disposizioni conclusive

1. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto della presente Convenzione e sottoscrivendola esprimono pienamente il loro consenso.-----

per il **COMUN GENERAL DE FASCIA**

il Procurador - Legale rappresentate

avv. Giuseppe Detomas

per la xxxxxxx

per il Soggetto Gestore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.-----